

Provincia di Biella

**Ordinanza n° 113/621-4-350BI – Istanza in data 9 giugno 2011 del Signor Manlio PIETRUZZI per concessione di derivazione d'acqua pubblica da una sorgente tributaria del bacino del torrente Cervo, ubicata in località Randolina del Comune di Biella, ad uso domestico, con restituzione delle eccedenze nello stesso Bacino. Pratica provinciale n° 350BI.**

#### IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTA l'istanza datata 9 giugno 2011, presentata e registrata in data 10 giugno 2011, al n° 1.839 di protocollo provinciale, con la quale il Signor Manlio PIETRUZZI, (omissis) ha chiesto il rilascio della concessione prevista dall'articolo 2 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R, per poter derivare una portata istantanea massima di litri al secondo 0,01 ed un volume massimo annuo derivabile di metri cubi 400, a cui corrisponde una portata media annua di litri al secondo 0,0075 d'acqua pubblica da una sorgente tributaria del bacino del torrente Cervo, ubicata in località Randolina del Comune di Biella (foglio n° 70, particella n° 68), ad uso domestico (alimentazione servizi igienici, di lavanderia, irrigazione orto e giardino, ecc.), con restituzione delle eccedenze e reflui di scarico privati nel medesimo bacino tributario;

ACQUISITI in forma scritta i pareri preliminari degli Enti, Organi ed Amministrazioni indicate negli articoli 10 e 17 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e ss.mm.ii., in senso favorevole, laddove ritenuti necessari in relazione alla fattispecie della domanda;

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933, n° 1.775; la L. 5 gennaio 1994, n° 36 ed il D.P.R. 11 febbraio 1999, n° 238 e loro ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale 30 aprile 1996, n° 22 e successive 11 novembre 1996, n° 88; 9 agosto 1999, n° 22; 26 aprile 2000, n° 44; 7 aprile 2003, n° 6 e 29 gennaio 2009, n° 3;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte 29 luglio 2003, n° 10/R, emanato in attuazione della L.R. 29 dicembre 2000, n° 61;

VISTO il D.P.G.R. 6 dicembre 2004, n° 15/R ed il successivo 10 ottobre 2005, n° 6/R;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152 ed il successivo 16 gennaio 2008, n° 4;

VISTO la Deliberazione del Consiglio Regionale 13 marzo 2007, n° 117-10731, avente per oggetto "Approvazione del Piano di tutela delle acque";

VISTO il D.P.G.R. 11 dicembre 2006, n° 15/R ed i successivi 25 giugno 2007, n° 7/R e 17 luglio 2007, n° 8/R;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 14 aprile 2008, n° 23-8585, recante "Piano di Tutela delle acque - Linee guida per la verifica del fabbisogno irriguo, la revisione delle concessioni e il calcolo dei riparti in condizioni di magra. Approvazione." e la successiva Deliberazione della Giunta Regionale 21 luglio 2008, n° 23-9242, recante "Integrazione alla Delib.G.R. 14 aprile 2008, n. 23-8585 di approvazione delle Linee guida per la verifica del fabbisogno irriguo, la revisione delle concessioni e il calcolo dei riparti in condizioni di magra.";

VISTO il regolamento regionale approvato con D.P.G.R. 6 luglio 2009, n° 8/R, recante: «Proroga dei termini per l'installazione dei misuratori di portata di cui all'articolo 6 del regolamento regionale approvato con D.P.G.R. 25 giugno 2007, n. 7/R (Prima definizione degli obblighi concernenti la misurazione dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica "Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61")»;

VISTO il regolamento regionale approvato con D.P.G.R. 27 dicembre 2010, n° 22/R recante: «Ulteriore proroga dei termini per l'installazione dei misuratori di portata di cui all'articolo 6 del regolamento regionale approvato con D.P.G.R. 25 giugno 2007, n. 7/R (Prima definizione degli obblighi concernenti la misurazione dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica "Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61")»;

*ordina*

ai sensi dell'articolo 11 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n° 10/R e ss.mm.ii.,

1. che la domanda datata 9 gennaio 2010, presentata dal Signor Manlio PIETRUZZI, sia depositata unitamente agli atti di progetto ad essa allegati presso il Settore Ambiente e Agricoltura – Servizio Risorse Idriche dell'Amministrazione Provinciale di Biella per la durata di 15 giorni consecutivi a decorrere dal 20 ottobre 2011, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'Ufficio;

2. la pubblicazione per intero della presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, alla sezione “Annunci Legali ed Avvisi”;

3. l'affissione della presente ordinanza per 15 giorni consecutivi a decorrere dalla data suddetta, all'Albo Pretorio della Provincia di Biella e del Comune di Biella, nonché l'inserimento delle informazioni caratteristiche afferenti la derivazione d'acqua oggetto della presente, nella sezione “Atti di altri Enti”, alla voce “Annunci Legali ed Avvisi”, del sito Internet regionale ([http://www.regione.piemonte.it/atti\\_al\\_enti/avvisi/acque\\_art11/index.htm](http://www.regione.piemonte.it/atti_al_enti/avvisi/acque_art11/index.htm)).

4. l'indizione e la convocazione della visita locale d'istruttoria di cui all'articolo 14 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, per il giorno 9 dicembre 2011, con ritrovo alle ore 10:30 presso il Servizio Risorse idriche (1° piano, ala ovest – ufficio n° 132) della Provincia di Biella, Via Q. Sella, n° 12 (accesso da Piazza Unità d'Italia). Detta visita, a termini del 1 comma, dell'articolo 14 del D.P.G.R. n° 10/R/2003, ha valore di Conferenza di Servizi ai sensi dell'articolo 14 della Legge 7 agosto 1990, n° 241 e ss.mm.ii.

Eventuali memorie scritte e documenti potranno essere presentate non oltre 15 giorni dall'inizio della pubblicazione stabilita al punto 1, al Settore Ambiente e Agricoltura dell'Amministrazione Provinciale di Biella, ovvero all'Ufficio Comunale presso il quale viene affissa la presente ordinanza.

Copia della presente ordinanza, corredata da sintesi non tecnica/progetto della derivazione, viene trasmessa per l'espressione di eventuale parere previsto dall'articolo 11, comma 3 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R, al Dipartimento Arpa Piemonte di Biella, al Comando Militare Regionale di Torino ed al Comune di Biella, oltre che al richiedente della concessione.

Copia della presente ordinanza viene trasmessa per opportuna conoscenza al Settore “Meteo Idrografico” competente, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Ufficio U.S.T.I.F. di Settimo Torinese (TO), al Ministero per il Coordinamento delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, all'Agenzia del Demanio di Torino, al Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese di Vercelli, al Consorzio d'Irrigazione Ovest Sesia di Vercelli, alla A.S.L. competente, all'Autorità d'Ambito N° 2 “Biellese, Vercellese, Casalese” di Vercelli alle competenti Direzioni e Settori della Regione Piemonte di Torino, alla Comunità Montana “Valle del Cervo” di Andorno Micca ed al competente soggetto gestore del servizio idrico integrato.

In merito al procedimento amministrativo si informa che:

l'Amministrazione procedente è la Provincia di Biella;

l'Organo competente al rilascio dell'atto finale è il Dirigente del Settore Ambiente e Agricoltura, Dr. Giorgio SARACCO;

l'Ufficio interessato è il Servizio Provinciale Risorse Idriche, con sede in 13900 Biella, Via Q. Sella, n° 12 (accesso da Piazza Unità d'Italia), telefono 015/8480762, fax 015/8480740, e-mail [acque@provincia.biella.it](mailto:acque@provincia.biella.it);

il Funzionario responsabile del procedimento amministrativo è la Dr.ssa Annamaria BALDASSI;

il Funzionario referente per l'istruttoria è il Geom. Lucio MENGHINI;

Le domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella prevista dalla domanda su indicata saranno accettate e dichiarate concorrenti con questa, se presentate non oltre

quaranta giorni dalla data di avvenuta pubblicazione della presente ordinanza d'istruttoria sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

A tale scopo si avverte che, per consentire l'esercizio dei diritti derivanti dall'articolo 12 del D.P.G.R. n° 10/R/2003, a tutti i soggetti intenzionati a porsi in concorrenza, è consentita in via eccezionale la presentazione della domanda di concessione di derivazione, redatta in conformità al suddetto D.P.G.R., la cui accettazione resterà comunque subordinata all'espletamento degli adempimenti di cui alla suddetta legge regionale.

Ai sensi dell'articolo 14, comma 5 del D.P.G.R. n° 10/R/2003, il rappresentante del Comune di Biella é tenuto a far pervenire per iscritto, o ad esprimere direttamente nel corso della visita locale, il proprio avviso in ordine a eventuali motivi ostativi al rilascio del permesso di costruire relativamente alle opere della derivazione, qualora ritenuto necessario.

I funzionari incaricati della visita sono autorizzati ad entrare nei fondi privati per procedere alle constatazioni di legge.

Si informa che, in caso di presentazione ed ammissione ad istruttoria di domande concorrenti, la visita sopra indicata potrà essere rinviata ad altra data, previo esperimento di nuova procedura nei modi e termini stabiliti dall'articolo 11, comma 1, del citato regolamento regionale.

Biella, lì 6 ottobre 2011.

Il Dirigente del Settore  
Giorgio Saracco